

REP. N. \_\_\_\_\_

COMUNE DI ALIFE  
PROVINCIA DI CASERTA  
REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E L'IGIENE URBANA – PERIODO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
IMPORTO CONTRATTUALE: EURO (\_\_\_\_\_)  
CIG: \_\_\_\_\_

L'anno duemila....., addì ... , del mese di ....., nella Sede Municipale, avanti a me, \_\_\_\_\_, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, si sono costituiti:

1) Comune di Atina, codice fiscale e partita I.V.A. ...., in persona del sig. .... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso il Comune di Atina, nella sua qualità di ..... del Comune di Alife che, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (D.Lgs.267/2000) e successive modificazioni ed integrazioni, interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Alife, codice fiscale e partita I.V.A. ...., giusto decreto sindacale n. ... in data .....

2) ....., nato a ..... il ....., il quale interviene nella sua qualità di ....., della Ditta ..... domiciliato per la carica presso la sede di ....., via ....., n. ...., partita I.V.A. ...., iscritta nel registro cella Camera di Commercio di ..... al Repertorio Economico Amministrativo n. .... in data ....., il quale dichiara di agire in questo atto nell'esclusivo interesse della stessa, di seguito congiuntamente anche "Parti" e disgiuntamente "Parte";

Detti componenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale, sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

**PREMESSO CHE**

Con determinazione del ..... del Comune di Alife n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 (D.Lgs.50/2016) e 279, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 2010 (D.P.R.207/2010), per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana – periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A.;

Con determinazione del ..... del Comune di Alife n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stato disposto di procedere all'appalto del servizio mediante procedura aperta (asta pubblica), ai sensi ai sensi degli articoli 30, comma 1, 36, comma 2, lettera d), 59, comma 1, 60 e 123, comma 3, lettera c), del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs.50/2016; Con decreto della SUA di ..... n. ... in data .... si è aggiudicato in via definitiva, alla Ditta ....., con sede in ....., via ....., n. ...., il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per l'importo fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità di €. .... (€..... annue), oltre I.V.A.;

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana nel Comune di Alife – periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'espletamento del servizio consiste principalmente in:

- a. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale;
- b. Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- c. Raccolta differenziata domiciliare della frazione secca residua non riciclabile dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- d. Raccolta differenziata domiciliare della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone, materiali in plastica, alluminio, altri metalli, da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- e. Raccolta differenziata domiciliare del vetro da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
- g. Raccolta differenziata di rifiuti urbani speciali e relativo trasporto e conferimento (pile esauste, medicinali scaduti, etc.);
- g. Raccolta su chiamata di rifiuti ingombranti e RAEE e relativo trasporto e conferimento;
- h. Raccolta rifiuti per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con rimozione e trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico e pulizia strade;
- i. Pulizia manuale e meccanizzata di qualsiasi rifiuto dalle strade, delle piazze, dei marciapiedi, delle aree pubbliche e di parcheggio e delle aree private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio nelle forme e modalità appresso indicate, inclusi oneri di discarica;
- l. La fornitura, per ogni utenza ed a richiesta, dei kit per la raccolta differenziata di cui al Piano Industriale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti e l'Igiene Urbana;
- m. Fornitura, distribuzione e/o posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature almeno previste dal Piano Industriale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti e l'Igiene Urbana e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- n. Servizi vari periodici o su richiesta ed urgenti:
  - eliminazione mediante raccolta, trasporto e conferimento a impianto di smaltimento di rifiuti di vario genere, compresi quelli pericolosi ed ingombranti, da aree pubbliche, non recintate e soggette a scarichi abusivi;
  - eliminazione mediante raccolta, trasporto e conferimento a impianto di smaltimento di rifiuti di vario genere, compresi quelli pericolosi ed ingombranti, su aree private, non recintate, previa contabilizzazione extracontrattuale (da imputare ai privati con la formula lavori in danno);

### Articolo 2 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITA'

Sono a totale carico dell'appaltatore.

1. L'individuazione, tra il proprio personale, dei referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale, di cui dovrà darne comunicazione entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione dei servizi, indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili dei referenti. In caso di sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi;
2. L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori del presente servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale fine l'impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il suo personale incaricato;

3. La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione del servizio, dipendenti anche da cause di forza maggiore;
4. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando libera e indenne l'Amministrazione Comunale ed il suo personale;
5. Ogni onere necessario per garantire la piena efficienza e regolarità dei mezzi e delle attrezzature impiegate;
6. Ogni onere di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti;
7. Ogni onere per la fornitura dei materiali necessari per il servizio;
8. Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato ai competenti uffici del Comune di Alife per i provvedimenti del caso;
9. Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare:
  - a) Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (D.Lgs.81/2008) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) le norme e le leggi comprese nel codice della Strada;
  - c) i Regolamenti Comunali applicabili.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo della continuità del servizio, trattandosi di servizi da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'articolo 178, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I servizi in appalto non potranno essere abbandonati o sospesi salvo casi di forza maggiore, contemplati dalla vigente normativa in materia ed immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 3 – DANNEGGIAMENTI**

La Ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del Procedimento del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della ditta appaltante; in difetto il Responsabile del procedimento del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i servizi eseguiti.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali, di cui al successivo articolo 19, saranno comunicati per iscritto dal responsabile del Procedimento del servizio alla ditta aggiudicataria la quale avrà tre giorni di tempo per contro dedurre a quanto comunicato.

Trascorso tale termine il Responsabile del Procedimento del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i servizi eseguiti gli importi per i danni e/o penalità.

### **Articolo 4 – COPERTURA ASSICURATIVA**

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto, di cui al precedente articolo 4 "Danneggiamenti".

A tale fine la Ditta aggiudicataria ha stipulato un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di fine servizio e di ultimazione delle prestazioni, con polizza assicurativa "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzie di manutenzione", polizza numero ....., rilasciata dalla Società ....., agenzia di ....., in data ....., per una somma assicurata pari ad €.....= per R.C.T, per €. .... per sinistro per limite per persona ed €.....= per danni a cose – R.C.O. per sinistro massimale €. ...., limite per persona €. ....=

## **Articolo 5 – PENALI**

1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione, contestata entro 48 ore, e del risarcimento del danno cagionato, sarà passibile della penalità pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal Capitolato ma non specificatamente esplicitate e quantificate nei capi precedenti, verrà applicata la medesima sanzione di cui al primo capo.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, indicati dall'impresa all'interno del proprio "Progetto tecnico-Operativo", di raccolta differenziata, comporterà l'applicazione di una penale annua pari al ...% per ogni punto, del canone annuo percentuale di mancato raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata.

2. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui sopra, in misura doppia.

3. L'applicazione della sanzione, di cui al comma 1, dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta, anche a mezzo posta certificata pec o via email, dell'inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Ditta dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La Ditta dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiesta dell'Amministrazione Comunale. Questa ultima effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici.

4. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati dell'Amministrazione Comunale, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.

5. Il recupero delle spese per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali e delle sanzioni, saranno effettuate mediante compensazione in sede di liquidazione del canone di appalto in pagamento;

6. Nessuna controversia potrà, in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione, neppure parziale, o temporanea, del pubblico servizio;

7. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge n.689 del 24 novembre 1981 (L.689/1981), ma la determinazione dell'esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell'inottemperanza contrattuale.

## **Articolo 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente appalto ed il relativo Contratto ha la durata di anni 5, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con la condizione che il Comune di Alife potrà recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'A.T.O. rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del "Codice dell'Ambiente", approvato con D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell'A.T.O., nel subentrare al Comune, di procedere con la prosecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs.50/2016, ci si avvale della opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Articolo 7 – VALIDITA' DEL CONTRATTO**

Le clausole di cui al presente appalto e del relativo contratto e quelle contenute nei documenti richiamati ed allegati sono valide ed efficaci tra le Parti se non modificate e/o derogate dalle vigenti leggi in materia ed in quanto applicabili.

### **Articolo 8 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto relativo al servizio in oggetto è definito in €..... (Euro .....), pari ad un importo annuo di €. .... (Euro .....) oltre I.V.A., prezzo a corpo fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità, così determinato a seguito del ribasso del ....%, sull'importo a base d'appalto di €. .... aumentato degli oneri di sicurezza di €. \_\_\_\_\_ (€. \_\_\_\_\_ annue), non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei servizi di cui al precedente articolo 1, al quale deve essere applicato il ribasso contrattuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

### **Articolo 9 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi del D.Lgs.50/2016.

### **Articolo 10 – PAGAMENTI**

Il pagamento del servizio viene effettuato a corpo, ed il corrispettivo annuo dell'appalto sarà suddiviso in rate mensili posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze. Il canone verrà dunque liquidato mensilmente previa presentazione di fattura. L'Appaltatore trasmetterà, con le modalità elettroniche, la fattura relativa al mese di espletamento del servizio entro i primi dieci giorni del mese successivo nel quale si è espletato il servizio, a patto che abbia precedentemente trasmesso i dati mensili di propria competenza alla Committente. La liquidazione sarà disposta nei successivi 30 giorni a condizione che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risulti regolare. All'importo mensile dovranno essere detratte le trattenute di legge la cui liquidazione avverrà al termine dell'anno di riferimento a seguito verifica della regolarità contributiva e tacitazione di ogni pretesa eventuale di danni arrecati a terzi.

### **Articolo 11 – RITARDI NEL PAGAMENTO**

In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Gli interessi per i ritardati pagamenti saranno dovuti così come per legge.

### **Articolo 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 14, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs.50/2016 e della Legge n.52 del 21 febbraio 1991 (L.52/1991), a condizione che la cessione dei crediti sia preventivamente autorizzato e accettato dalla stazione appaltante e il concessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente alla fattura di pagamento sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

### **Articolo 13 – SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore non potrà, sotto perdita della cauzione e revoca dell'appalto, nonché di tutte le altre conseguenze come per legge, cedere ad altri l'appalto stesso, neppure parzialmente, né procedere a sub concessioni o a sub appalti, salvo che non si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di cui all'art.105 del D.Lgs.50/2016, indicando, tra l'altro, la percentuale dell'appalto che intende subappaltare.

2. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
3. È fatto obbligo all'appaltatore di indicare in sede di gara una terna di potenziali subappaltatori per ciascun servizio da subappaltare.
4. E' condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte dell'Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso la Committente, fermo restando l'obbligo di depositare il contratto prima di dare inizio all'esecuzione del subappalto.
5. L'Appaltatore per l'espletamento di singole categorie di attività potrà subappaltare, in via prioritaria, a cooperative sociali di tipo B ai sensi della Legge 381/1991, come previsto dall'art. 100 del D.Lgs.50/2016, per un valore non inferiore al 10% del valore economico dell'insieme dei servizi affidati.
6. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto:
  - a. il soggetto o i soggetti prescelti;
  - b. l'elenco e l'importo complessivo dei servizi affidati;
  - c. il numero di persone svantaggiate;
  - d. il programma di recupero e di inserimento lavorativo.
7. Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, l'Appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui alla lettera 4 del comma 3 della Legge n.55 del 19 marzo 1990 (come aggiornata con la Legge n.415/1998) nonché le attestazioni e/o abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di subappalto.
8. Il mancato rispetto delle presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Committente di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Committente per effetto della risoluzione stessa.
9. L'Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatte ai subcontraenti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subcontraenti, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori.
11. Prima di iniziare le prestazioni, i subcontraenti devono trasmettere alla Committente, tramite l'Appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente e sempre tramite l'Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
12. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subcontraenti debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla Committente e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.
13. L'Appaltatore deve praticare, per i lavori, le opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. L'impresa che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 100 e Allegato XV del D.Lgs.81/2008, come modificato in particolare ma non solo dal Decreto Legislativo n.106 del 03 agosto 2009 (D.Lgs.106/2009), provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge n.39 del 29 aprile 1995 (D.L.139/1995), convertito dalla Legge n.246 del 28 giugno 1995 (L.246/1995), e cioè l'ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno; inoltre, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione appaltante **NON** provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La Stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs.50/2016, all'Appaltatore scomputando dall'intero valore il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

#### **Articolo 14 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016, l'esecutore del contratto ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussori numero ..... in data ..... rilasciata da ....., per l'importo di €. ...., pari al ..%, per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dell'importo del presente contratto.

La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza di cui al comma 1 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del benestare della stazione appaltante. Al termine del periodo contrattuale, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di lavori e/o servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azioni innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso del contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

## **Articolo 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 1671 del Codice Civile e dagli articoli 107, comma 1, 2 e 4, - 108 e 109 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs.50/2016.

Inoltre la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

Frode nell'esecuzione del servizio;

Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o di parte dei servizi oggetto dell'appalto;

Revoca, mancato rinnovo, sospensione della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

Utilizzo di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti non in regola con le autorizzazioni;

Inadempimento alle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Nel caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, approvato con D.P.R.207/2010;

Reiterata mancanza dell'osservanza dei tempi prescritti per l'esecuzione del servizio;

Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali riguardanti il subappalto;

Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Comune di Alife potrà recedere anticipatamente dal contratto e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'A.T.O. rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del "Codice dell'Ambiente", approvato con D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell'A.T.O., nel subentrare al Comune, di procedere con la prosecuzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento del Servizio e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

## **Articolo 16 – CONTROVERSIE**

Le eventuali vertenze e/o controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice nell'esecuzione o interpretazione del contratto, qualunque sia la loro natura, tecnica, giuridica, amministrativa, nessuna esclusa, e che non dovessero essere risolte in via bonaria saranno demandate all'esclusiva competenza del Foro di Caserta.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

### **Articolo 17 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE**

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità, con esclusione dei costi di smaltimento così come riportato nel Progetto di Servizio ed il canone non sarà soggetto a revisione periodica annua, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive previste da capitolato.

### **Articolo 18 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

La sede operativa ed il rimessaggio dei mezzi, di cui l'appaltatore dovrà dimostrare il titolo di disponibilità, dotata di ufficio presidiato in via continuativa da personale dell'appaltatore e attrezzato con telefono, telefax ed e-mail, dovrà essere situato all'interno dei confini del Comune di Alife.

### **Articolo 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'appaltatore.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte, indistintamente, le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno di diverse espresse disposizioni legislative. L'I.V.A. è a carico del Comune di Alife.

Poiché i servizi oggetto del presente contratto sono di interesse pubblico, qualora si dovesse procedere all'installazione di contenitori sul suolo pubblico, questi saranno esentati dalla tassa di occupazione aree pubbliche.

### **Articolo 20 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (D.Lgs.196/2003), in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa.

A sua volta la Ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal citato decreto legislativo.

### **Articolo 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010)**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il contratto conterrà anche la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Alife e la Prefettura.

Il Comune di Alife verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

### **Articolo 22 – DOCUMENTI DI CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- *Progetto del Servizio per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti e l'Igiene Urbana;*
- *Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati*

Inoltre è parte integrante del presente contratto l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in gara.

**Articolo 23 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. n. 62/2013 –Deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2014)**

L'Impresa ..... con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Alife (Deliberazione della Giunta Comunale n°145 del 30.12.2013) e dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R.62/2013, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori), ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento richiamati.

A tale fine si da atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Impresa, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Alife.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione degli obblighi di cui ai citati Codici di comportamento, contesta per iscritto alla Impresa ..... aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

**Articolo 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA**

Ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera ) del combinato disposto del D.Lgs.159/2011 – “Codice delle leggi antimafia” e del D.Lgs.218/2012 integrativo e correttivo del Codice antimafia, è stata richiesta ed è pervenuta la informazione prefettizia dalla Prefettura di Caserta, protocollo n....., in data ....., relativa alla documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia comunitaria.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti comparenti, che a mia richiesta lo approvano in quanto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Atto scritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su ..... fogli per intere ..... facciate e sin qui della .....

PER IL COMUNE DI ALIFE  
(.....)

PER LA DITTA .....  
(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(\_\_\_\_\_)

**Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06 giugno 2012  
ALLEGATO I - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

Allegato n. ....

**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

*Il sottoscritto.....*

*in qualità di rappresentante legale di.....*

*dichiara:*

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:*

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";*<sup>3</sup>
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";*<sup>4</sup>
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.*

**Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)**

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)**

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)**

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

*Firma, .....*

*Data:..... Timbro*

<sup>3</sup> *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.*

<sup>4</sup> *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".*